

Spett.

Dipendenti a tempo determinato del Comune di Sortino

Oggetto: parere legale.

È stato richiesto dai soggetti indicati in epigrafe, tutti alle dipendenze del Comune di Sortino, un parere legale in merito alla disciplina applicabile alle procedure di stabilizzazione del personale precario alle dipendenze dell'Ente locale.

In particolare, secondo quanto specificato, si chiede di valutare il capo II della Legge Reg. sic. n. 24 del 29 dicembre 2010 il quale, nell'ambito del quadro normativo già disciplinato a livello nazionale, ha introdotto specifiche disposizioni volte a favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 6 della Legge Reg. sic. n. 24/2010 dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche ..nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30*

marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'articolo 71 della legge

regionale 28 dicembre 2004, n. 17." (cfr art. 6 L. reg. sic. n. 24 del 29/12/2010).

In breve, dunque, il Legislatore regionale è sì intervenuto sulle procedure di stabilizzazione, dettando proprie regole specifiche, ma sempre nel rispetto del quadro normativo già disciplinato a livello nazionale.

Una simile considerazione impone un'applicazione della normativa in questione che sia strettamente limitata alla *ratio* della stessa.

Segnatamente, dunque, le procedure in questione dovranno svolgersi - fermo quanto previsto dalla L. reg. sic. n. 24/2010 - in conformità alla disciplina di cui all'art. 17 D.L. n. 78/2009, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs n. 165/2001, nonché nei limiti delle disposizioni di cui al comma 557 e ss. dell'articolo 1 della L. n. 296/2006.

Ciò premesso s'impone ora, prima di affrontare la questione in oggetto, di chiarire la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165/2001, così come di recente

integrata dalla L. n. 296/2006.

In particolare, va osservato che con la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato consentito - a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima - alle Regioni e agli Enti locali di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale precario non dirigenziale con relativa trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tale possibilità, più in particolare, fu prevista sia a favore di chi risultava già in servizio da almeno tre anni(anche non continuativi) alla data di entrata in vigore della legge, ovvero poteva conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29

settembre 2006, e sia a favore di chi era stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge.

In sintesi, dunque, le procedure di stabilizzazione contemplate dalla L. n. 296/06 costituiscono una modalità di assunzione alle dipendenze della Pubblica

Amministrazione diversa dal pubblico concorso in quanto non si basano su una scelta comparativa fra più aspiranti, ma sull'esigenza di consolidare posizioni lavorative a tempo determinato che hanno avuto una certa durata in un determinato arco temporale.

In questo contesto giova aggiungere, peraltro, che la norma presuppone anche che sia già avvenuto a monte un procedimento selettivo, pertanto, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, e avviata la procedura nell'ambito della disponibilità finanziaria accordata, spetta al soggetto un diritto all'assunzione, non rimanendo alcun margine di discrezionalità alla Pubblica Amministrazione. (s.v. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis 3/12/2008 n. 10976; TAR Veneto 15/11/2007 n. 3646; TAR Latina 10/10/2008 n. 1304).

Orbene, posto dunque che le procedure in questione presuppongono sempre, a monte, un procedimento selettivo, nel caso in cui ciò sia mancato è fatto onere all'Amministrazione di attivare prove selettive idonee nel rispetto del canone costituzionale di cui all'art. 97, 3° comma, della Costituzione.

Ciò posto, appare opportuno sottolineare che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato - avviata con la legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) e proseguita, pur con talune modifiche sostanziali, dalla legge 28 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 - si configura sempre come una modalità "*speciale*" ed "*eccezionale*" di reclutamento di personale, talché la stessa è subordinata ai rigorosi principi e limiti previsti dal legislatore.

In particolare, essendo la procedura in questione riservata al personale già in servizio è logico concluderne che la stessa, in quanto procedura volta alla riqualificazioni del personale suddetto, sia riservata al personale qualificabile

quale "precario".

Sul punto, peraltro, è stato chiarito che: *" Le procedure di stabilizzazione, configurandosi come modalità speciali di reclutamento che derogano alle procedure concorsuali ordinarie e determinando un'assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, non vanno conteggiate nella quota da destinare all'esterno. La stabilizzazione, infatti, è un reclutamento speciale riservato ad una platea definita di soggetti, esattamente come quello previsto per il personale interno con le progressioni verticali."*(cfr. Dipartimento della funzione pubblica parere U.P.P.A. n. 2/08).

Sicché, sebbene la stabilizzazione del personale determina una nuova assunzione a tempo indeterminato, ciò non può considerarsi, in ogni caso, quale assunzione di nuovo personale.

Tutto ciò chiarito, è ora possibile esaminare le disposizioni di cui alla L. reg. sic n. 24/2010.

Il co. 5, dell'art. 6 della L. reg. sic n. 24/2010 dispone: *"I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13..."*(cfr. art. 6, co. 5°, L. reg. sic n. 24/2010)

Sul punto, di recente, è inoltre intervenuta la Circolare presidenziale reg.

sic. n. 1 del 6 maggio 2011 la quale ha ribadito che la disciplina di cui all'art. 76 ,
co. 7, D.L. 112/2008 va applicata in armonia col con gli art. 6 e 9 della L. reg. sic.
n. 24/2010.

Su queste base giuridiche, dunque, gli Enti pubblici che hanno rispettato il
patto di stabilità possono procedere alla stabilizzazione del personale precario
purché il costo dello stesso non sia pari o superiore al 40% delle spese correnti
dell'Ente.(cfr. art. 76, co. 7, D.L. 112/2008)

Di recente, infine, l'art. 28, co. 11 quater, del Decreto n. 201/2011(c.d.
Decreto "Salva Italia") conv. con L. n. del 22 dicembre 2011 n. 214, ha modificato
il tetto suddetto portandolo dal 40% al 50%.

E' evidente, dunque - alla luce del chiaro significato della disposizione di
cui l'art. 28, co. 11 quater, del D.L n. 201/2011 - la scelta governativa di attenuare
la generalizzata stretta sul personale.

Ciò doverosamente premesso, è ora possibile esaminare le modalità
attraverso cui calcolare il limite d'incidenza del 50% oltre il quale scatta il divieto
assoluto di procedere ad assunzioni del personale.

Sul punto il 6 co. dell'art. 6 della L. reg. sic n. 24/2010 dispone: "*..A tal fine,
esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo,
gli enti..calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato
dalla Regione..*"

Tale norma, dunque attraverso una disposizione eccezionale, consente di decurtare nel calcolo del limite d'incidenza il contributo erogato dall'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

Il computo delle spese del personale, pertanto, va effettuato al netto del contributo erogato dalla Regione Sicilia.

Attualmente il contributo erogato dalla Regione Sicilia, e che quindi va escluso dal computo del limite del 50% ai soli fini dell'attuazione dei processi di stabilizzazione, è quello previsto dalla normativa di cui alla L. reg. sic. nn. 16/2006 e n. 19/2005; dall'art. 25 della L. reg. sic. n. 21/2003 e dall'art. 2 L. reg. sic. n. 27/2007.

Alla luce delle suddette premesse, può concludersi nel senso che all'esito delle procedure di stabilizzazione il costo del personale non potrà superare il limite d'incidenza del 50% dei costi correnti, limite da calcolare al netto del contributo regionale.

Alla luce di tali principi va letto anche il limite di cui all'art. 9, co. 1, della L. reg. n. 24/2010.

In particolare l'art. 9, della L. reg. n. 24/2010 impone la predisposizione di un piano quinquennale di rientro per gli Enti che, nell'attuazione dei processi di stabilizzazione, non rispettino il limite di percentuale previsto dall'art. 76, co. 7,

D.L. n. 112/2008.

In sintesi, quindi, il Legislatore regionale nel richiamare espressamente i limiti di cui al D.L. n. 112/2008 ha previsto, in via eccezionale, la possibilità per gli Enti che superino il limite di incidenza del 50% di adottare un piano finanziario finalizzato a far rientrare, nuovamente, il costo del personale nei parametri previsti.

A ben vedere, dunque, tale previsione normativa non elimina il limite nazionale, ma stabilisce, semmai, una tecnica di razionalizzazione dello stesso.

In conclusione, dunque, tenuto conto di quanto esposto i processi di stabilizzazione del personale possono essere avviati nel rispetto delle disposizioni suddette e nei limiti del fabbisogno del personale, con l'unica avvertenza che l'incidenza del costo del personale va calcolata decurtando dallo stesso l'ammontare dei versamenti effettuati dalla Regione Sicilia ai fini dell'avvio della procedura in questione.


Infine, ad onor di completezza, va detto che l'interpretazione testé enunciata ha avuto ad oggetto il testo della legge reg. sic. 24/2010 attualmente in vigore, e privo, dunque, delle disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità.


Ne deriva che quanto detto, potrà essere oggetto di integrazione nel caso in cui le ben più favorevoli norme previste dal Legislatore regionale superino il vaglio di costituzionalità.

Tanto si doveva in relazione a quanto richiesto, restando a Vostra
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Catania, 20 marzo 2012.


Avv. Carmelo Giurdanella


dott. Salvatore Gallo